568/2024
Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In composizione monocratica composta dal Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 77898 da XX , nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS e residente in OMISSIS (OMISSIS) OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv. Paolo Bonaiuti e Susanna Chiabotto unitamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante 16;

Contro

-Ministero della Difesa in persona del Ministro pro-tempore domiciliato in Roma Viale dell'Esercito 186, nonché ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Dei Portoghesi n. 12;

avverso il decreto n. 113 del 11/12/2018 del Ministero della Difesa concessivo indennità una

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

tantum privilegiata;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Vista l'ordinanza n.241/2021 di disposizione di consulenza tecnica d'ufficio;

Uditi all'odierna udienza l'Avv. Massimo Silvestri, in sostituzione, per il ricorrente e la Dott.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso per il Ministero della Difesa;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ritenuto in

FATTO

1. Con l'odierno ricorso, il ricorrente ha domandato che il riconoscimento del proprio diritto alla pensione privilegiata vitalizia, nella misura corrispondente alla 5^ ctg. della Tab A a vita o quantomeno all'8^ ctg. della Tab A n. 17 (disturbi funzionali cardiaci persistenti), sin dalla data del congedo (22/7/1982), ritenendo che la procedura dovesse essere attivata d'ufficio e non dalla data del sollecito del 2016. Ha chiesto anche la corresponsione degli arretrati, interessi e rivalutazione, senza preclusione della posizione assicurativa in essere ove più favorevole. In subordine ha richiesto CTU.

1.1. Ha esposto, in fatto, che in esito alla

domanda di causa di servizio, la CMO di Bologna nel 1982 aveva riconosciuto l'infermità "Blocco di branca destra completa ed emi blocco sinistro" come dipendente da causa di servizio, iscrivendola ai fini di equo indennizzo nella tab. B in misura massima. Il ricorrente ha riferito in ordine ai vari ricoveri sin dal 1978.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Successivamente, in esito alla domanda di pensione privilegiata del 27/12/2016 (denominata dal ricorrente sollecito), il Ministero della difesa con DM 113 del 2018 ha riconosciuto il diritto del XX all'indennità UNA TANTUM privilegiata pari a 4 annualità tab.B., in conformità al verbale della CMO del 1982 ed a quello del 2018, in seguito ad un approfondimento istruttorio a fini di PPO, ed infine in conformità al parere della CVCS del 2018. Detta indennità risulta assorbita da posizione assicurativa costituita ed il ricorrente in via amministrativa ha chiesto la sospensione, in attesa del presente giudizio per valutare, in sede di opzione, la prestazione più favorevole.

1.2. Ritiene di aver diritto alla pensione privilegiata ordinaria, per le patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio, perché erroneamente

iscritte alla tab. B , invece della tab. A, in quanto patologie croniche con correlata sofferenza funzionale, che permangono sin dal 1982 e riscontrate ancora dalla CMO del 2018.

Ritiene che il decreto qui impugnato sia palesemente lesivo dei propri diritti quanto all'iscrizione tabellare ed illegittimo per violazione degli articoli 69 e seg. del D.P.R. 1092/1973 e delle stesse tabelle e relative avvertenze trasfuse nel DPR 834/81. Pertanto, rivendica la 5^ctg. Tab A ovvero almeno l'8^ ctg. Tab A.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Si è costituito il Ministero della Difesa in data 14/10/2021, in proprio, depositando contestualmente il fascicolo amministrativo.

2.1. Ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese quantificate forfettariamente in € 500 e, in via subordinata, la prescrizione quinquennale per i ratei pensionistici precedentemente maturati, ed in via ulteriormente subordinata la decorrenza dal 01.01.2017 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda).

2.2. In punto di fatto ha rappresentato quanto segue. Il Fortini ha prestato servizio nell'Arma dei

Carabinieri in qualità di Carabiniere dal 31.01.1977 fino al 21.07.1982; a decorrere dal 22.07.1982 è stato posto in congedo illimitato per fine della 1^ rafferma triennale. Con il Decreto Ministeriale n. 751 in data 10.07.1997, è stata costituita la Posizione Assicurativa presso l'INPS con provvedimento comunicato al ricorrente in data 28.08.1997.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Dopo 34 anni dal congedo, il militare ha presentato istanza avente ad oggetto: "sollecito del provvedimento di dipendenza da causa di servizio e la concessione della pensione privilegiata". Di qui l'iter istruttorio, che nel riconoscere la causa di servizio ha concesso l'indennità Una tantum. Il Ministero ha precisato, infine, che il ricorrente, in data 16.04.2020, ha presentato regolare istanza per chiedere l'aggravamento delle infermità sofferte e che in data 16.07.2020, l'amministrazione ha prontamente provveduto ad interessare la C.M.O. competente, al fine di sottoporre l'interessato ad accertamenti sanitari per stabilire se ed a quale categoria di pensione fosse ascrivibile l'esito della suddetta infermità a decorrere dal 01.05.2020.

2.3. Quanto al ricorso, il Ministero ha eccepito l'inammissibilità dello stesso, essendo ancora in

itinere il procedimento amministrativo/medico, avviato su istanza di parte con domanda di aggravamento in data 16.04.2020, e non concluso in ragione del periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19, che ha comportato la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi (D.L. n. 18 del 17.03.2020 convertito con legge 24.04.2020 n. 27) con conseguenti criticità organizzative. Nel merito ha contestato la pretesa, in quanto il ricorrente lamenta un'inadeguata valutazione medico-legale delle infermità da cui era affetto in quanto rapportata ad una sfavorevole categoria indennitaria, con censura riguardante il giudizio di ascrivibilità dell'affezione formulato dall'Amministrazione, che invero ha ripreso la valutazione medico-legale della commissione sanitarie e del CVCS. Ha sottolineato inoltre che nei giudizi pensionistici dinanzi alla Corte dei conti non trova applicazione l'art.149 disp. att. c.p.c..

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2.4. Ed ancora, il Ministero ha affermato che il procedimento del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata inizia d'ufficio solo per coloro che siano cessati dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di

servizio ai sensi dell'art. 167 del DPR 1092/1973, circostanza qui non sussistente perché l'interessato cessò dal servizio militare per Fine Ferma Leva Triennale a far data dal 22.07.1982.

3. Con ordinanza n.241/2021 è stata disposta CTU, da rendere a cura dell'Ufficio medico-legale del Ministero della Salute, sul seguente quesito: "indicare quale sia l'ascrivibilità a categoria e tabella delle infermità "Blocco di branca destra completo ed emiblocco sinistro" di cui è affetto il sig. XX , già riconosciute
dipendenti da causa di servizio, ai fini dell'eventuale concessione della pensione privilegiata, in riferimento a quanto espresso nei due verbali della CMO di Bologna del 1982 e di Roma del 2018. E ciò senza considerare eventuali aggravamenti che sono in corso di valutazione nel procedimento amministrativo/medico, avviato su istanza di parte con domanda di aggravamento in data 16.04.2020".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Il CTU ha depositato il parere definitivo in data 7/02/2024, controdeducendo alle osservazioni depositate dal CTP. Il parere definitivo conclude in senso negativo, confermando che: "il BBdx sia

già stato equamente compensato con la Tab. B (p. 12: disturbi funzionali cardiaci di lieve entità) annessa al DPR 834/81".

5. Con ulteriori note difensive, parte ricorrente ha presentato osservazioni al parere medico legale, allegando una perizia di parte datata 29-11-2024, successiva alla relazione definitiva del CTU, ribadendo che l'infermità patita dal signor XX, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, è meritevole di categoria pensionistica vitalizia certamente non inferiore all'8^ ctg. tab. A., stante la sua persistenza e la specifica previsione tabellare "*Disturbi funzionali cardiaci persistenti*". Ha chiesto l'accoglimento del ricorso e in subordine un supplemento istruttorio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. All'odierna udienza le parti hanno profusamente ribadito le rispettive posizioni difensive. In particolare, parte ricorrente ha precisato che il ricorrente soffre da 30 anni dei disturbi funzionali in argomento, ha fatto presente che il collegio peritale d'ufficio non aveva un cardiologo fra i membri componenti e che il CTU non ha considerato le controdeduzioni espresse dal CTP. Il Ministero ha evidenziato che la ricusazione tecnica del Collegio

andava esplicitata durante le operazioni peritali, e comunque ha aderito alle conclusioni del CTU.

7. Peraltro, in udienza su esplicita richiesta del Giudice, si è appreso che la domanda di aggravamento presentata nel 2022 ha avuto esito negativo, con decreto ministeriale del 13-7-2022.

8. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DIRITTO

9. La domanda giudiziale riguarda la richiesta di diversa classificazione dell'infermità, con attribuzione minimo di tab. A 8^ ctg., già giudicata dipendente da causa di servizio, o comunque la concessione di pensione privilegiata a vita in luogo della concessione dell'indennità UNA TANTUM privilegiata pari a 4 annualità di tab. B, assorbita dalla costituzione di posizione assicurativa.

10. In primo luogo, si concorda con le difese del Ministero, in ordine alla impossibilità, ai sensi dell'art. 21 delle norme di attuazione del c.g.c., di prendere in considerazione gli eventuali aggravamenti che sopravvengono in corso di causa, come già affermato dalle SS.RR. di codesta Corte con

la Sentenza n.2/QM/2002, per cui non possono essere presi in considerazione gli eventuali aggravamenti che sopravvengono in corso di causa.

11. Inoltre, in base al comma 2 dell'art. 167, il trattamento privilegiato doveva essere liquidato a domanda, atteso che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è avviato d'ufficio solo nel caso in cui la infermità o lesione sia, non solo riconosciuta dipendente dal servizio, ma sia causa della cessazione dal servizio, mentre è indiscusso che nell'odierna fattispecie l'interessato cessò dal servizio militare per "fine ferma".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

12. Nel merito il ricorso non merita accoglimento. Pur dopo attenta lettura delle ulteriori controdeduzioni al parere e della perizia allegata, il Giudice concorda con le conclusioni espresse nel parere del CTU, in ragione della chiarezza espositiva del consulente d'ufficio: la valutazione effettuata dal consulente collegiale incaricato e compendiata nella relazione peritale è ampiamente motivata, logicamente coerente e completa, nonché puntualmente analitica in relazione all'infermità. Il giudizio è stato espresso sia dopo l'analisi della

documentazione in atti, sia previa visita dell'interessato. L'ufficio medico legale del Ministero della salute ha affermato che "il blocco di branca corrisponde a una anomalia (impedimento o ritardo) nel sistema di conduzione elettrica del cuore"; ed ancora : "Le cause del blocco di branca dx sono: idiopatico, privo di significato clinico; *anomalia cardiaca presente alla nascita* secondaria a malattie congenite, come ad esempio il foro nel setto interatriale, (difetto interatriale); *infarto del miocardio*; *miocardite*; *ipertensione polmonare*; *embolia* polmonare (Tratto dal sito dell'ISS). Nessuna delle cause sopradescritte è riconoscibile nella storia clinica del XX e l'ecocardio eseguito ha permesso di escludere la presenza di malattie congenite". Il CTU ha concluso ritenendo che "*il BBdx, tenuto conto dell'assenza di alterazioni funzionali invalidanti, verosimilmente idiopatico, non sia meritevole di ulteriore ascrizione tabellare*". Ha puntualmente controdedotto alle osservazioni del dott. Maffeo, CTP di parte, che ha inviato a sostegno della propria tesi (e cioè che i pazienti con BBdx senza malattie cardiovascolari hanno un rischio aumentato di tutte

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

le cause di mortalità*)* un lavoro edito dal Journal of the American Hearth Association *(la BBdx potrebbe essere un marker di una precoce malattia cardiovascolare e meritare ulteriori valutazioni prospettiche)*. Ad avviso del CTU, condiviso dal giudicante, la ricerca richiamata non appare probante, avendo esaminato un certo numero di soggetti con BBdx ed avendo evidenziato che in alcuni di essi esisteva una possibilità di una cardiopatia sottostante o ipertensione, quindi solo una possibilità, non prendendo però in considerazione altri fattori (familiarità, fumo, sovrappeso, diabete, etc).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

13. Risulta rispettato il contraddittorio tecnico e non ravvisando elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle valutazioni medico legali svolte dal CTU, il ricorso è rigettato.

14. Le spese sono compensate per la complessità della questione.

15. Nulla per le spese del giudizio stante la gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica,

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

Rigetta il ricorso.

Spese compensate. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.12.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
13.12.2024 13:24:23
GMT+02:00